

N. 00814/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02379/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2379 del 2009, proposto da:
Onoranze Funebri Trotta Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Ziviani, Simone Mondini, con domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25, I comma del DLgs n. 104/2010; Cof Nord Est Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Ziviani, con domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25, I comma del DLgs n. 104/2010;

contro

Comune di Bovolone in Persona del Sindaco P.T.;

nei confronti di

Impresa Moriggi Luigino;

per l'annullamento

del provvedimento 29.9.2009 n. 447 di affidamento del servizio di

cui è causa alla ditta Meriggi Luigino, nonché dei verbali di gara 31.8.2009 e 23.9.2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2011 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con determinazione 17.7.2009 n. 364 il Comune di Bovolone indiceva una procedura, ai sensi del vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, per l'affidamento di servizi funebri vari per la durata di tre anni.

Nella seduta del 31.8.2009 la commissione giudicatrice, accertata la regolarità delle due offerte pervenute e rilevate notevoli di differenze di prezzo relativamente alle voci 1, 4 e 5 dell'offerta economica, decideva di chiedere ad entrambi i concorrenti le giustificazioni su tutte le voci di prezzo

Acquisiti i chiarimenti e dato atto che entrambe le ditte avevano giustificato il prezzo relativamente alla voce n. 1, che entrambe non avevano motivato esaurientemente quanto alle voci n.i 2 e 3 (le offerte, comunque, non si discostavano particolarmente tra di esse

ed erano peraltro in linea con quelle di mercato), che entrambe le imprese non avevano giustificato l'offerta relativamente alla voce n. 4, che solo la ditta O.F. Trotta aveva giustificato il prezzo per la voce n. 5 e dato atto, altresì, della marginalità delle voci n.i 4 e 5 (cui spettavano 15 punti su 100, gli altri 85 essendo di pertinenza delle prime tre voci) e dell'attendibilità complessiva di entrambe le offerte, la commissione procedeva all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri previsti dall'art. 3 del "foglio patti e condizioni" allegato alla lettera di invito ed aggiudicava la gara all'Impresa Moriggi Luigino", risultata vincitrice con punti 100/100.

Alla medesima, pertanto, veniva affidato il relativo servizio.

Avversava le predette determinazioni l'odierna ricorrente, seconda graduata con punti 71,54/100, rilevando l'illegittimità dell'aggiudicazione per violazione del bando di gara, per violazione di legge e per eccesso di potere sotto diversi profili.

La causa, ove non si costituivano né il Comune né il controinteressato, pur ritualmente intimati, è passata definitivamente in decisione – previa acquisizione in via istruttoria del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe e trasporto funebre - all'udienza del 27 aprile 2011.

DIRITTO

1.- Con il primo motivo le società ricorrenti, premesso che la commissione giudicatrice aveva chiesto ad entrambi i concorrenti di giustificare i prezzi offerti relativamente alle singole voci e che

entrambi non avevano prodotto esaustivi chiarimenti rispetto alle voci 2, 3 e 4, la commissione, attribuendo punteggi diversi alle due offerte, avrebbe utilizzato criteri di giudizio diversi realizzando così un'evidente disparità di trattamento tra le imprese in gara.

Il motivo è palesemente infondato.

Il giudizio di verifica della congruità di un'offerta ha natura globale in quanto deve convincere della serietà nel suo insieme e costituisce espressione paradigmatica di un potere tecnico-discrezionale dell'Amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o affette da errori di fatto: la valutazione deve verificare, quindi, l'affidabilità complessiva dell'offerta e l'esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante.

Orbene, nel caso di specie la commissione ha dato atto che i prezzi offerti da entrambi i concorrenti relativamente alle voci n.i 2 e 3, pur non essendo stati giustificati "in modo esaustivo", risultavano tuttavia coerenti in quanto "non si discostano molto tra di loro e sono in linea con quelli di mercato"; quanto al prezzo formulato relativamente alla voce n. 4, – non giustificata da tutti e due i concorrenti –, la commissione ha rilevato invece la bassa percentuale

di incidenza sul totale del punteggio attribuibile (le voci n.i 4 e 5 valevano insieme, infatti, appena 15 punti su 100, con conseguente marginalità della loro influenza nel contesto del punteggio disponibile), sicchè le ha ritenute non anomale valutate nell'insieme dell'offerta.

Relativamente, poi, all'assegnazione del punteggio per ciascuna voce, essa risulta perfettamente coerente con i criteri indicati all'art. 3 del "foglio patti e condizioni" allegato alla lettera d'invito alla gara: fermo restando, invero, che soltanto per la voce n. 3 (marmo Carrara 80x80x4) i concorrenti hanno offerto lo stesso prezzo (sicchè ad entrambi sono stati attribuiti punti 15), il punteggio loro assegnato per le voci n.i 2 e 4 sono il risultato dell'applicazione della formula matematica di cui al citato art. 3 della "lex specialis".

Nessuna lesione della "par condicio", dunque, si è verificata in sede di attribuzione del punteggio per l'offerta economica.

2.- Con l'ulteriore censura le ricorrenti contestano la ritenuta "non anomalia" del costo orario di € 10,00 indicato nell'offerta della ditta aggiudicataria per l'operaio necroforo, costo "inferiore al minimo salariale determinato dalla Camera di Commercio che è di € 14,00 oltre a IVA per un totale di € 16,80".

Anche tale censura non può essere condivisa.

Premesso che l'art. 7 della "lex specialis" di gara, richiamato dalle ricorrenti a fondamento della proposta doglianza, stabilisce che "in caso di aggiudicazione del servizio, l'appaltatore si obbliga ad attuare

nei confronti dei *lavoratori dipendenti* occupati nel servizio costituente oggetto del presente appalto...condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai *contratti collettivi di lavoro*, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori...”, la ditta aggiudicataria è costituita in impresa familiare (composta dal titolare, dai suoi tre figli e dal fratello) ed è priva di lavoratori dipendenti, sicchè ad essa non può applicarsi la predetta disposizione normativa: ad ogni buon conto, il vigente CCNL per il “personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe e trasporto funebre” prevede che l'operaio necroforo, inquadrato al V livello (cfr. l'art. 12) fruisca di un trattamento economico base (come individuato nell'art. 39) pari a (€ 1166,79 per paga tabellare + € 512,80 per contingenza =) € 1679,59 (cfr. l'art. 42), con conseguente paga oraria (cfr. l'art. 41) di € 9,70.

3.- per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è infondato e va respinto.

Nulla per le spese, stante l'assenza di contraddittori.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 aprile
2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Riccardo Savoia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)